



Rivista N°: 1/2020
DATA PUBBLICAZIONE: 22/03/2020

AUTORE: Pietro Villaschi*

VOTO E PARTECIPAZIONE NEL SISTEMA “ROUSSEAU”: DI QUALE DEMOCRAZIA STIAMO PARLANDO?

Sommario: 1. Precisazioni introduttive. - 2. Crisi della democrazia rappresentativa e sviluppo delle pratiche deliberativo-partecipative: le potenzialità della e-democracy. - 3. La piattaforma “Rousseau”: descrizione introduttiva. - 3.1. Il ruolo centrale del voto nel sistema “Rousseau”: dalla selezione delle candidature ai referendum online. - 3.2. “Lex Iscritti” e “Lex Parlamento”: la partecipazione del cittadino all’iniziativa legislativa. - 3.3. Una precisazione necessaria: la dimensione infra-partitica del sistema “Rousseau”. - 4. Considerazioni conclusive.

1. Precisazioni introduttive

Nel dibattito generatosi attorno alla natura e alle ripercussioni derivanti dall'utilizzo della piattaforma digitale “Rousseau” da parte di una delle formazioni più importanti nell'attuale panorama politico italiano, il Movimento 5 Stelle, sono frequenti i riferimenti a concetti quali “democrazia diretta”, “democrazia partecipativa”, “e-democracy” e talvolta “democrazia deliberativa”, sovente posti in contrapposizione con la “democrazia rappresentativa”.

Si tratta di nozioni, profondamente ardate da una vastissima e polifonica dottrina, sia politologica che gius-pubblicistica¹, che, tuttavia, meritano una preliminare chiarificazione, seppur sintetica e certamente non esaustiva, data la complessità e la poliedricità dei concetti in campo, onde evitare di cadere in fraintendimenti, quando, nel prosieguo del presente contributo, si passeranno più specificamente in rassegna le implicazioni che la menzionata piattaforma ha sul circuito democratico-rappresentativo del nostro ordinamento.

Orbene, se per democrazia si può intendere, riducendo la nozione ai suoi fondamenti, un concetto politico che si concretizza in strumenti e procedure con cui la sovranità, di cui il

* Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano.

¹ Sul concetto di democrazia si rinvia, *ex plurimis*, alle riflessioni elaborate da G. SARTORI, *Democrazia e definizioni*, Il Mulino, Bologna, 1958, 14-333; N. BOBBIO, *La Democrazia e il potere invisibile*, in *Riv. It. Scienze politiche*, 1980, 182-203; Id., *Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco*, Einaudi, Torino, 1984, 1-220; R. DAHL, *Sulla Democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2002, 14-240; H. KELSEN, *La democrazia*, trad.it, Il Mulino, Bologna, 2010, 1-392; S. CASSESE, *La democrazia e i suoi limiti*, Mondadori, Milano, 2018, 1-133.

popolo è detentore, può essere esercitata, storicamente le moderne democrazie si sono strutturate come democrazie rappresentative, nelle quali il popolo sovrano, regolarmente tramite le elezioni, sceglie i propri rappresentanti, ai quali delega il potere di assumere le decisioni per l'intera comunità dei cittadini².

Al contempo, le odierne forme di democrazia rappresentativa coesistono con istituti genericamente definiti di democrazia diretta, tramite i quali, almeno sul piano formale, tutti i cittadini sono chiamati a esprimere la propria volontà su questioni determinate e puntuali³.

Tra il novero di tali strumenti è opportuno distinguere quelli con cui i cittadini incidono e modificano l'ordinamento giuridico da quelli che, invece, sono privi di una simile forza⁴.

Tra i primi rientra certamente il referendum, costitutivo o abrogativo di norme giuridiche⁵, tra i secondi la petizione, l'iniziativa legislativa popolare, il referendum consultivo dal momento che, in questi casi, la deliberazione popolare si combina con quella degli organi rappresentativi e i cittadini rivestono una funzione o semplicemente propositiva o di natura eminentemente consultiva, sebbene in talune circostanze fortemente condizionante.

In una terza categoria si può poi inserire il referendum confermativo/oppositivo, tramite il quale il popolo non assume una decisione in luogo del Parlamento, ma ha il potere, giuridicamente vincolante, di confermare o respingere una deliberazione già assunta.

² Per una riflessione teorica attorno al concetto di democrazia rappresentativa e al significato della rappresentanza politica, cfr. H. KELSEN, *Il problema del Parlamentarismo*, trad.it, in H. KELSEN, *Il primato del Parlamento*, a cura di C. CERACI, Giuffrè, Milano, 1982, 155-191; N. ZANON, *Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull'articolo 67 della Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1991, 1-352; P. RIDOLA, *La rappresentanza parlamentare fra unità politica e pluralismo*, in *Studi in onore di Manlio Mazzotti di Celso*, vol. II, Cedam, Padova, 1995, 709-727; Id, *Democrazia rappresentativa e parlamentarismo*, Giappichelli, Torino, 2011, 10 ss.

³ Per un approfondimento sulla nozione di democrazia diretta e sul suo rapporto con quella rappresentativa, cfr. E. W. BOCKENFORDE, *Democrazia e rappresentanza*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2, 1985, 227-263, il quale sottolinea come il concetto di democrazia diretta come "forma propria" della democrazia sia, in realtà, di fatto irrealizzabile non solo dal punto di vista pratico, ma anche, e soprattutto, dal punto di vista teorico e come quindi l'unica forma propria (e possibile) di democrazia sia, in realtà, quella rappresentativa. Sul punto va osservato come, nonostante la dottrina nettamente prevalente abbia riconosciuto le moderne democrazie come rappresentative, sia stato parimenti rilevato che il governo rappresentativo non è incompatibile con un certo grado di influenza diretta dei cittadini sulle decisioni politiche, su cui cfr. B. MANIN, *Principi del governo rappresentativo*, Il Mulino, Bologna, 2010, 185 ss.

⁴ Per una puntuale analisi degli istituti di democrazia diretta nell'ordinamento giuridico italiano, cfr. M. LUCIANI, *Il referendum abrogativo. Commento all'art. 75*, in *Commentario della Costituzione*, fondato da G. BRANCA e continuato da A. PIZZORUSSO, Zanichelli, Bologna-Roma, 2005, 1 ss. e A. DI GIOVINE, *Democrazia diretta e sistema politico*, Cedam, Padova, 2001, 11-190.

⁵ Va, tuttavia, sottolineato come la tesi per cui il referendum abrogativo sarebbe classificabile come istituto di democrazia diretta sia contestata in particolare da M. LUCIANI, *Il Referendum. Questioni teoriche e dell'esperienza italiana*, in *Revista catalana de dret public*, 2008, 157-182, che rileva al riguardo come «anche quando la decisione viene imputata al popolo medesimo ed a una sua "diretta" manifestazione di volontà la mediazione, in realtà, è sempre presente, sia perchè l'opinione pubblica si forma e si articola solo grazie all'azione dei partiti, dei gruppi, o almeno (anzi: soprattutto, laddove gruppi e partiti sono deboli) dei mezzi di informazione, sia perchè l'agenda politica può essere solo in minima parte determinata «dal basso», sia perchè il quesito sottoposto al popolo è sempre eterodeciso, sia perchè l'interpretazione della volontà popolare, una volta che questa si è manifestata, è affidata pur sempre a soggetti istituzionali o sociali che sanno perfettamente se e come manipolarla e – addirittura – se e come darle esecuzione», giungendo alla conclusione che il «referendum è un istituto che possiede un senso proprio nel contesto della rappresentanza e che si può qualificare (non già come istituto di democrazia diretta, ma) come istituto di partecipazione popolare, di tipo istituzionale»; dello stesso avviso già M. RUINI, *Il referendum popolare e la revisione della Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1953, 26, per il quale «sistema rappresentativo parlamentare e referendum popolare sono ambedue espressioni dello stesso principio di sovranità del popolo»; sul punto, da ultimo, ancora M. LUCIANI, *Audizione presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica sul Disegno di legge costituzionale in materia di iniziativa legislativa popolare e referendum*, 13 marzo 2019, 2-4.

La dottrina ha riconosciuto a tali istituti un ruolo eminentemente correttivo-integrativo (e non sostitutivo) del circuito rappresentativo su cui sono state plasmate, sebbene in molteplici e differenti declinazioni, tutte le moderne Costituzioni democratiche e pluraliste.

Tuttavia, è stato altresì sottolineato come tali strumenti e, in particolare, il referendum possano, talvolta, assumere un ruolo di “rottura” e di “contrapposizione” all’interno del sistema democratico-rappresentativo⁶.

Ed è stato, inoltre, posto in luce come spesso i referendum si siano rivelati un’arma nella mani dei partiti nella competizione elettorale e politica al fine orientare e condizionare l’opinione pubblica piuttosto che una genuina espressione di democrazia diretta “dal basso”⁷.

L’attenzione nei confronti del diverso ruolo che può assumere l’istituto referendario emerge anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale.

In particolare, nella sentenza n. 496 del 2000 il Giudice delle Leggi, chiamato a sindacare la legittimità della legge della Regione Veneto, recante “*Referendum consultivo in merito alla presentazione di proposta di legge costituzionale per l’attribuzione alla Regione Veneto di forme e condizioni particolari di autonomia*”, metteva in guardia dal rischio di una deriva plebiscitaria del referendum, affermando che «*un’utilizzazione impropria di un istituto preordinato a rinsaldare i legami tra rappresentanti e rappresentati e che giammai potrebbe risolversi nella semplice manifestazione di opinioni di cui si arricchisce la dialettica democratica, fa sì che l’iniziativa revisionale della Regione, pur formalmente ascrivibile al Consiglio regionale, appaia nella sostanza poco più che un involucro nel quale la volontà del corpo elettorale viene raccolta e orientata contro la Costituzione vigente*»⁸.

In termini in parte differenti può essere, invece, letta la sentenza n. 199 del 2012, ove il Giudice delle Leggi sembra valorizzare maggiormente l’idea di “una democrazia dal basso” e, conseguentemente, l’innesto di istituti di democrazia diretta nel tronco rappresentativo al fine di correggerne alcune disfunzioni, in particolare quando, in riferimento al divieto di ripristino da parte del legislatore della normativa abrogata tramite referendum, rileva che «*un*

⁶ Come rileva ad esempio T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1994, 407; sul punto, cfr. anche A. PIZZORUSSO, *Presupposti per una ricostruzione storica del referendum: i referendum di stimolo e di referendum di rottura*, in AA.VV. *Referendum, ordine pubblico, Costituzione*, Bompiani, Milano, 1978, 157 ss. ed ancora M. LUCIANI, *Il Referendum. Questioni teoriche e dell’esperienza italiana*, cit., 169, che riconosce una funzione “dinamizzante” propria del referendum e rileva la possibilità che il principio “referendario” e quello “rappresentativo” possano entrare in contrapposizione.

⁷ Di tale avviso M. LUCIANI, *Il Referendum. Questioni teoriche e dell’esperienza italiana*, cit., 174-178, il quale ricorda come già in occasione del referendum sul divorzio del 1974 si palesò il ruolo determinante del referendum nel gioco politico e tutta la forza dirompente di tale istituto sugli equilibri partitici dell’epoca, tanto che può affermarsi come già «*statu nascenti la storia del referendum abrogativo italiano mostra che quell’istituto non vive separatamente dalla dialettica politico-parlamentare, ma anzi ne fa pienamente parte e talvolta può essere ridotto ad un suo semplice strumento*».

⁸ Corte cost., sent. n. 496 del 2000 Punto 6 del Cons. in dir., con nota di N. ZANON, *Il corpo elettorale in sede referendaria non è il propulsore dell’innovazione costituzionale*, in *Giur. cost.*, 3823-3827. Interessanti anche le affermazioni rinvenibili nella più recente sentenza n. 118 del 2015, ove al Punto 4 del Cons. in dir. la Corte osserva: «*il referendum è uno strumento di raccordo tra il popolo e le istituzioni rappresentative, tanto che si rivolge sempre all’intero corpo elettorale (o alla relativa frazione di esso, nel caso di referendum regionali), il quale è chiamato ad esprimersi su un quesito predeterminato. Inoltre, anche quando non produce effetti giuridici immediati sulle fonti del diritto, il referendum assolve alla funzione di avviare, influenzare o contrastare processi decisionali pubblici, per lo più di carattere normativo. Per questo, i referendum popolari, nazionali o regionali, anche quando di natura consultiva, sono istituti tipizzati e debbono svolgersi nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione o stabiliti sulla base di essa*».

simile vincolo derivante dall'abrogazione referendaria si giustifica alla luce di una interpretazione unitaria della trama costituzionale ed in una prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia rappresentativa delineato dal dettato costituzionale, al solo fine di impedire che l'esito della consultazione popolare, che costituisce esercizio di quanto previsto dall'art. 75 Cost., venga posto nel nulla e che ne venga vanificato l'effetto utile, senza che si sia determinato, successivamente all'abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto»⁹.

La democrazia partecipativa e quella deliberativa nascono, invece, al di fuori del tradizionale circuito della democrazia rappresentativa; la prima, in particolare, nell'ambiente sudamericano¹⁰, la seconda nel mondo anglosassone¹¹.

Minimo comune denominatore di entrambe è congegnare pratiche e sistemi che possano coinvolgere nelle decisioni pubbliche tutti i cittadini interessati¹².

La democrazia deliberativa, tuttavia, si connota per la sua natura soprattutto teorica¹³, che contempla due elementi essenziali, ovverosia che le decisioni siano il frutto di processi fondati sullo scambio dialogico e ponderato di ragioni e non su negoziazioni e compromessi, come accadrebbe invece nel caso delle procedure basate sul voto parlamentare, e a cui partecipino tutti coloro che hanno interesse (su questi aspetti, sebbene con diversità di accenti e approcci metodologici, la dottrina, specie anglosassone, ha sviluppato innumerevoli studi)¹⁴.

⁹ Corte cost., sent. n. 199 del 2012, Punto 5.2.2. del Cons. in dir., con nota di R. PINARDI, *Volontà referendaria e legislazione successiva tra regime formale e forza politica della pronuncia popolare abrogativa*, in *Giur. cost.*, 2892-2900.

¹⁰ Nota è l'esperienza del bilancio partecipativo elaborato nella città brasiliana di Porto Alegre, su cui cfr., in particolare, G. ALLEGRETTI, *L'insegnamento di Porto Alegre. L'autoprogettualità come paradigma urbano*, Alinea Ed, Firenze, 2003, 1-443; Y. SINTOMER-G. ALLEGRETTI, *I bilanci partecipativi in Europa. Nuove esperienze democratiche nel vecchio continente*, Ediesse, Roma, 2009, 288 ss.

¹¹ Tra i più significativi contributi sulla democrazia deliberativa, si ricordano, senza pretesa di esaustività, J. HABERMAS, *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Guerini, Milano, 1996, 1-474; J. BOHMAN, *Public Deliberation*, MIT Press, Cambridge, 1996, 1-368; A. GUTMANN-D. THOMPSON, *Democracy and Disagreement*, Belknap Press, Cambridge-London, 1996, 1-422; S. MACEDO (a cura di) *Deliberative Politics, Essay on Democracy and Disagreement*, Oxford University Press, New York - Oxford, 1999, 1-289; B. ACKERMAN, J. FISHKIN (a cura di) *Debating Deliberative Democracy*, Malden (MA), Blackwell, 2003, 1-182; R. BIFULCO, *Democrazia deliberativa*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali, IV, 2011, 271-293.

¹² Come rilevano M. LUCIANI, *Democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa e deliberativa*, in L. CARLASSARE (a cura di), *La sovranità popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, Paladin*, Cedam, Padova, 2004, 181-192; L. BOBBIO, *I dilemmi della democrazia partecipativa*, in *Democrazia e Diritto*, n. 4, 2006, 11-26; R. BIFULCO, *Democrazia deliberativa, partecipativa e rappresentativa*, in U. ALLEGRETTI (a cura di), *Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa*, Firenze University Press, Firenze, 2010, 65-79; U. ALLEGRETTI, *Democrazia partecipativa: un contributo alla democratizzazione della democrazia*, ibidem; U. ALLEGRETTI, *Democrazia partecipativa*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali IV, 2010, 295-335; più di recente, R. BIFULCO, *Democrazia deliberativa e principio di realtà*, in *Federalismi*, n.1/2017.

¹³ Così R. BIFULCO, *Democrazia deliberativa e democrazia partecipativa*, relazione al Convegno "La democrazia partecipativa in Italia e in Europa: esperienze e prospettive", Firenze, aprile 2009, 3-4 e U. ALLEGRETTI, *La democrazia partecipativa in Italia e in Europa*, in *Rivista AIC*, n. 1/2011, 4.

¹⁴ Per una ricostruzione delle diverse declinazioni delle teorie sulla democrazia deliberativa e delle matrici da cui le stesse si sono originate, cfr. R. BIFULCO, *Democrazia deliberativa e principio di realtà*, in *Federalismi*, n.1/2017, 4-6.

Pur caratterizzandosi per differenti radici culturali ed esplicandosi in molteplici forme e declinazioni¹⁵, le teorie sulla democrazia deliberativa sono accomunate dall'idea di fondo che ogni decisione pubblica debba essere assunta previa adeguata deliberazione, vale a dire solo a seguito dell'attivazione di processi di partecipazione pubblica, in cui siano coinvolti tutti i cittadini che vi abbiano interesse e fondati sullo scambio di ragioni differenti.

Razionalità e imparzialità degli argomenti sarebbero in grado di far così convergere i partecipanti verso una posizione comune attraverso un processo di apprendimento reciproco, costituito dalla posizione paritaria degli stessi, dallo scambio e dall'ascolto reciproco, dalla ponderazione delle conseguenze e delle diverse scelte disponibili, dalla ricerca di una posizione comune¹⁶.

La democrazia partecipativa muove, come già accennato, dallo stesso sostrato di pensiero, ma presenta una connotazione più pratico-applicativa, ricomprendendo al suo interno varie esperienze (dal *Debat Public* francese, ai confronti con gli *stakeholders* in Gran Bretagna, ai *Consensus Conferences* danesi etc.).

Può essere quindi, più precisamente, definita come una "famiglia di pratiche", tramite le quali «*istituzioni e società partecipano nella formazione di una decisione o altra attività pubblica, con un ruolo forte di entrambe*»¹⁷ e accomunate da alcuni principi di base, come quello di inclusione di tutti i soggetti interessati e di assenza di trasferimento del potere decisionale ultimo e definitivo in capo ai cittadini¹⁸.

Le differenti declinazioni della democrazia partecipativa tendono ad essere così viste come strumenti con cui i consociati esercitano una qualche forma di "pressione" o costruiscono una relazione diretta con le istituzioni attraverso un intervento all'interno dei processi decisionali¹⁹.

Quanto, poi, al rapporto intercorrente tra democrazia deliberativa e partecipativa in dottrina si registrano differenti posizioni.

Secondo una parte degli studiosi la democrazia deliberativa costituirebbe lo sfondo teorico entro cui si sviluppano le forme concrete e le pratiche di democrazia partecipativa²⁰. Di diverso avviso coloro i quali ritengono, al contrario, che la democrazia deliberativa costituisca una forma di democrazia partecipativa²¹. Ancora in parte differente la posizione di chi osserva come entrambe si tradurrebbero in due modalità di approccio distinte alla democrazia, tuttavia

¹⁵ Sul punto, v. ancora R. BIFULCO, *Democrazia deliberativa e principio di realtà*, cit., 6-7, che rileva come la democrazia deliberativa presenti al suo interno molteplici posizioni e sfumature, tanto da essere "un caso concreto di indefinizione giuridica".

¹⁶ Cfr. R. BIFULCO, *Democrazia deliberativa*, cit., 272-285.

¹⁷ U. ALLEGRETTI, *La democrazia partecipativa in Italia e in Europa*, cit., 3.

¹⁸ V. sempre U. ALLEGRETTI, *La democrazia partecipativa in Italia e in Europa*, cit., 8-10.

¹⁹ Così U. ALLEGRETTI, *Democrazia partecipativa*, cit., 295 ss., secondo cui la democrazia partecipativa è, in definitiva, «*un relazionamento della società con le istituzioni*». Sul punto anche P. MARSOCCI, *Cittadinanza digitale e potenziamento della partecipazione politica*, in F. MARCELLI - P. MARSOCCI - M. PIETRANGELO (a cura di), *La rete Internet come spazio di partecipazione politica: una prospettiva giuridica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, 56, che ricomprende nella democrazia partecipativa tutte quelle forme che «*vedono un intervento dei cittadini (ed in alcuni casi degli stranieri presenti sul nostro Paese) teso a influenzare e/o a co-decidere, con efficacia misurabile, attività o procedure pubbliche*».

²⁰ Così R. BIFULCO, *Democrazia deliberativa e democrazia partecipativa*, cit., 2-3 e Id, *Democrazia deliberativa e principio di realtà*, cit., 14.

²¹ Cfr. L. BOBBIO, *op. cit.*, 14.

nate dalla comune esigenza di rispondere alle disfunzionalità dei sistemi rappresentativi e destinate pertanto a incrociarsi e a guadagnare reciprocamente²².

Pur nella diversità di analisi e approcci metodologici, la valorizzazione dell'elemento della partecipazione e della discussione in condizioni di isegoria al di là dei soli momenti elettorali è una costante dei teorici sia della democrazia partecipativa che deliberativa, i quali intendono quindi rimarcare le differenze rispetto ad una concezione della democrazia "minimalista", che sarebbe propria degli attuali ordinamenti²³.

Nelle società politiche moderne, infatti, sarebbe proprio la capacità del cittadino di prendere parte ai processi decisionali della comunità cui fa parte a connaturarlo come parte del popolo «*elemento personale dello Stato fornito di poteri di partecipazione all'attività politica statale quale si svolge nel suo grado più elevato, attinente alla determinazione e allo svolgimento della direzione politica*»²⁴.

In definitiva, preoccupazione comune dei teorici di tali forme di democrazia è, da un lato, quella di includere nei processi di elaborazione della decisione politica potenzialmente tutti i cittadini, onde evitare una frattura tra questi ultimi i decisori pubblici, ma, al contempo, elaborare le modalità attraverso le quali far convivere tali pratiche con i tradizionali canali della rappresentanza, al fine di migliorare la qualità delle procedure che connotano le moderne democrazie rappresentative²⁵.

²² Sul punto si rinvia, in particolare, alla ricostruzione di U. ALLEGRETTI, *La democrazia partecipativa in Italia e in Europa*, cit., 4, che, nel rilevare analogie e differenze tra democrazia deliberativa e partecipativa, afferma: «esse hanno tra loro sicuri legami di natura. La componente deliberativa, come si vedrà, è presente nelle procedure di genuina democrazia partecipativa, quali i migliori bilanci partecipativi e il dibattito pubblico. A loro volta, le procedure deliberative trovano nella democrazia partecipativa un luogo privilegiato di applicazione; non l'unico, potendo applicarsi anche all'interno delle forme rappresentative nonostante il prevalente lato "aggregativo" di queste. Esse hanno una vocazione che le avvicina e le dispone a incroci fecondi. Ciononostante, le differenze di genesi - prevalentemente latinoamericana la democrazia partecipativa, nordamericana o anglosassone l'altra, - di tono generale - prevalentemente di origine pratica la partecipativa, teorica la deliberativa - e di applicazione pratica sono notevoli. In particolare, le forme pure di democrazia deliberativa sono praticate liberamente nella società o in sede culturale e più raramente attivate da istituzioni pubbliche, mentre la democrazia partecipativa entra di diritto nella sfera istituzionale. Inoltre, la democrazia partecipativa ha componenti non riducibili alla dimensione deliberativa che pure le è necessaria».

²³ Così D. DELLA PORTA, *Democrazie* (introduzione), Il Mulino, Bologna, 2011, che rileva: «se le teorie rappresentative hanno sottolineato l'accountability elettorale, le teorie partecipative hanno affermato l'importanza di creare occasioni di partecipazione. E se vi è una visione "minimalista" di democrazia come potere della maggioranza, le teorie deliberative tendono invece a considerare la presenza di spazi di comunicazione, scambio di ragioni, costruzioni di definizioni condivise con del bene pubblico, come fondamentale per la legittimazione delle decisioni pubbliche. Partecipazione e deliberazione sono infatti qualità democratiche in tensione con quelle della rappresentanza e della decisione a maggioranza, e con esse in precario equilibrio nelle diverse concezioni e specifiche pratiche istituzionali di democrazia».

²⁴ C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, tomo I, Cedam, Padova, 1975, 423. In merito al fatto che il diritto di voto non esaurisca l'esercizio del potere sovrano, v. anche V. CRISAFULLI, *La sovranità popolare nella Costituzione italiana (Note preliminari)*, in *Id., Stato, popolo, governo: Illusioni e delusioni costituzionali*, Giuffrè, Milano, 1985, 122, secondo cui «l'esercizio della potestà sovrana di un popolo non si esaurisce sempre e soltanto in manifestazioni unitarie di volontà, spesso viceversa articolandosi in una serie di atti parziali e particolari che in diversi modi concorrono alla formazione, all'esplicazione ed all'attuazione della potestà medesima, unitariamente considerata».

²⁵ Sul punto, cfr. R. BIFULCO, *Democrazia deliberativa e democrazia partecipativa*, cit., 7 ss, che afferma: «c'è dunque un rapporto di contiguità tra queste forme di democrazia, non di alternative. La loro contemporanea presenza nel tessuto giuridico e istituzionale di un ordinamento arricchisce il tasso di democrazia dello stesso»; U. ALLEGRETTI, *La democrazia partecipativa in Italia e in Europa*, cit., 3-4, il quale rileva: «la democrazia partecipativa

2. Crisi della democrazia rappresentativa e sviluppo delle pratiche deliberativo - partecipative: le potenzialità della e-democracy

Chiarite le possibili declinazioni nelle quali può concretizzarsi il concetto di democrazia, si intende ora passare all'esame del fenomeno che, ai nostri fini, più interessa, ossia la crescente affermazione di forme di partecipazione politica elettronica (e in particolare della piattaforma "Rousseau"), oggi possibili grazie all'inarrestabile sviluppo, solo pochi decenni fa inimmaginabile, delle nuove tecnologie digitali e al ruolo sempre più determinante di Internet come nuovo strumento di comunicazione, informazione e partecipazione a tutti i livelli²⁶.

Al riguardo, si ritiene utile dare brevemente conto del contesto entro cui tali fenomeni si collocano e si sono progressivamente sviluppati.

Essi trovano, infatti, terreno fertile su cui germogliare nella crisi che la democrazia rappresentativa vive oggi, sebbene in forme diverse, in tutti gli ordinamenti occidentali.

Ad essere in profonda difficoltà è, più specificamente, la partecipazione politica filtrata attraverso i partiti e, conseguentemente, il concetto stesso di rappresentanza, con un forte e sempre più evidente scollamento tra cittadini, da un lato, istituzioni e partiti, dall'altro.

Si tratta di un passaggio storico cruciale, dal momento che la democrazia rappresentativa si è costruita proprio "sui" partiti, i quali si sono saldamente ancorati ai tornanti decisivi dell'evoluzione della forma di governo parlamentare del nostro Paese²⁷.

*neanche in prospettiva può essere concepita come "sostitutiva" della rappresentativa. E men che meno può porsi in competizione con gli altri aspetti della democrazia costituzionale, intesa nella tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nel pluralismo dei poteri e nella superiorità della costituzione. Ma, essendo come gli istituti rappresentativi, e in maniera più diretta, espressione della sovranità popolare così come del principio personalista che informa gli ordinamenti democratici, viene a inserirsi nel disegno complessivo della democrazia rappresentativa, a combinarsi con essa integrandone le lacune e a correggere i difetti di cui questa soffre in forza dei suoi artifici originari e della crisi che con evidenza oggi patisce. Ciò che essa essenzialmente si propone è dunque ciò che si può chiamare la ulteriore democratizzazione della democrazia, di questa realtà cioè sempre incompiuta, sempre piena di problemi, sempre da migliorare e conquistare»; P. GINSBORG, *La democrazia che non c'è*, Einaudi, Torino, 2006, 17, che avverte «la necessità di inventare nuove forme e prassi che combinino la democrazia rappresentativa con quella partecipativa al fine di migliorare la qualità della prima tramite il contributo della seconda»; da ultimo, R. BIFULCO, *Democrazia deliberativa e principio di realtà*, cit., 15-17, il quale ritiene che specie la democrazia deliberativa sia un ideale normativo cui tendere e che occorrerebbe non «ragionare in termini di un'applicazione quasi automatica dei suoi principi nei confronti di tutte le istituzioni della democrazia rappresentativa (Parlamento, Corte costituzionale e Giudici, Amministrazioni pubbliche), bensì di valorizzare i principi della DD in maniera diffusa e tutte le volte che ciò sia concretamente possibile».*

²⁶ Ed è significativo fin d'ora sottolineare che l'idea che potesse un giorno affermarsi, grazie ai nuovi mezzi tecnologici, una "teledemocrazia a distanza" fosse già presente nel pensiero di alcuni dei più importanti pensatori del XX secolo.

Basti pensare a C. SCHMIT che ne, *La Dottrina della costituzione*, Giuffrè, Milano, 1984, 322, già nel 1928, scriveva: «potrebbe immaginarsi che un giorno per mezzo di ingegnose invenzioni ogni singolo uomo, senza lasciare la sua abitazione, con un apparecchio possa continuamente esprimere le sue opinioni sulle questioni politiche e che tutte queste opinioni vengano automaticamente registrate da una centrale, dove occorrerà solo darne lettura» e N. BOBBIO che ne, *Il Futuro della democrazia*, Torino, 1984, 33, immaginando che gli impedimenti tecnici alla praticabilità della democrazia diretta si sarebbero potuti risolvere tramite l'utilizzo di «calcolatori elettronici», apostrofava, tuttavia, come «puerile» l'idea che il singolo cittadino avrebbe potuto esercitare la propria sovranità direttamente «trasmettendo il proprio voto ad un cervello elettronico».

²⁷ Cfr. L. ELIA, *Governo (forme di)*, in *Enc. dir.*, XIX, Giuffrè, Milano, 640 ss.; P. RIDOLA, *Democrazia rappresentativa e parlamentarismo*, cit., 1-184.

Nella prima fase della storia della Repubblica, la funzione dei partiti è stata fondamentale: è grazie ad essi che «sono stati contenuti gli elementi plebiscitari che, negli ordinamenti democratici, affiancano quelli rappresentativi»²⁸.

Questo modello entra, tuttavia, in crisi, come noto, a cavallo tra gli anni '80 e '90 del secolo scorso. Parallelamente al crollo delle ideologie di massa, i partiti non si rivelano, infatti, più capaci di fare proprie e veicolare ai livelli più alti, nelle sedi rappresentative e decisionali, le diverse istanze della società e ricondurle così a unità. Si trasformano così progressivamente in centri di potere autoreferenziali²⁹, riorganizzandosi attorno a leader, tanto che la dottrina ha ragionato sempre più di partiti personali e verticistici.

Si badi che non si tratta di un esito che ha coinvolto esclusivamente i partiti politici: esso è anche il riflesso di una correlata crisi del rappresentato, che si è messa in moto ancora prima di quella del rappresentante³⁰ e che si concretizza nella perdita di un'identità collettiva e storica, dei legami sociali, tanto da rendere difficile la stessa identificazione di quale sia il soggetto da rappresentare³¹.

A valle di un simile processo di trasformazione e "agonia" del partito politico³² si colloca quel profondo senso di smarrimento, di indifferenza, di disagio che i cittadini percepiscono oggi nei confronti delle tradizionali forme di partecipazione politica, testimoniato, ad esempio, dagli elevati livelli di astensionismo nelle tornate elettorali³³.

²⁸ Così G. RIVISECCHI, *I Partiti politici nella giurisprudenza costituzionale*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 3/2016, 7, che richiama il pensiero di E. FRANKEL, *La componente rappresentativa e plebiscitaria nello stato costituzionale democratico* (1958), trad. it. a cura di L. CIAURRO e C. FORTE, Giappichelli, Torino, 1994.

²⁹ Come ricorda F. GALLO, *Lectio magistralis "Democrazia 2.0. La Costituzione, i cittadini e la partecipazione"*, in www.cortecostituzionale.it, 3.

³⁰ Come acutamente rilevato da M. LUCIANI, *Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato*, in N. ZANON-F. BIONDI (a cura di), *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica*, Giuffrè, Milano, 16-17 marzo 2000, 114-117.

³¹ Sul punto P. RIDOLA, *L'evoluzione storico-costituzionale del partito politico*, in *Partiti politici e società civile: a 60 anni dall'entrata in vigore della Costituzione*, XXIII Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei costituzionalisti, Alessandria, 17-18 ottobre 2008, 17, osserva che: «dispersione dei cleavages della politica; concorrenza di nuovi soggetti sociali che rifiutano la subalternità nei confronti di soggetti forti del pluralismo; trasformazioni dei tempi, dei contenuti e degli stili della comunicazione politica. Ecco, tutto ciò sottopone il sistema dei partiti a tensioni crescenti, orientando il processo politico verso sbocchi di tipo plebiscitario, che tendono a privilegiare la capacità di corrispondere con immediatezza a domande frammentate che emergono da società complesse, rispetto alla formulazione di progetti politici destinati a distendersi nei tempi lunghi della mediazione rappresentativa».

³² Acute riflessioni sono sviluppate al riguardo da R. BIN, *Contro la Governance: la partecipazione tra fatto e diritto*, relazione tenuta al convegno, *Il federalismo come metodo di governo: le regole della democrazia deliberativa*, 25-26 novembre 2010, 4 ss, il quale osserva come la partecipazione abbia ormai perso la propria aggettivazione "politica", proprio a causa del dissolvimento dello "Stato dei partiti", rischiando di risolversi nel "cavallo di troia" della governance e, in definitiva, del mercato. Afferma l'Autore: «Oggi i partiti hanno totalmente perso l'antica presa sulla società civile e la partecipazione ha smarrito l'antica aggettivazione 'politica'. La partecipazione non è più intesa come uno strumento per rendere la rappresentanza politica più intensamente collegata alla società civile e alle sue organizzazioni, ma come un'alternativa agli stessi meccanismi della rappresentanza. Il vuoto, davvero incolmabile, lasciato dai partiti apre la porta ad una partecipazione diretta degli "attori sociali" alle politiche pubbliche. Ma chi sono questi "attori sociali"? con quali procedure sono selezionati? che legittimazione hanno? Questi interrogativi diventano urgenti ed anche imbarazzanti».

³³ Cfr., al riguardo, C. GALLI, *Il disagio della democrazia*, Einaudi, Torino, 2011, 71 ss, il quale paragona le attuali democrazie ad un "trono vuoto", che non viene più occupato né dallo Stato, né dai partiti, né dai cittadini.

E proprio in risposta alla crisi della rappresentanza si è assistito a tendenze atte a rinvigorire pratiche partecipative e/o di democrazia diretta³⁴, tramite le quali il cittadino si prefigge di scavalcare il filtro e il ruolo di intermediazione dei corpi intermedi, avvertiti come distanti, diventando *policy-maker* e prendendo così parte, in prima persona, alla scelte che incidono sulla propria esistenza e quella degli altri consociati³⁵.

La logica dell'*uno vale uno*, cara al Movimento 5 Stelle, risponde essenzialmente a questa esigenza: è il cittadino che intende farsi Stato e sostituirsi ai rappresentanti, i quali dovrebbero assumere il ruolo di meri portavoce³⁶.

Si avverte, quindi, la necessità della costruzione di nuovi spazi di partecipazione democratica, aperti a tutti, nei quali emergano le differenti e molteplici posizioni dei soggetti in campo e le cui conclusioni vengano, in ultima istanza, effettivamente assorbite dalle istituzioni e dai decisori pubblici.

Un luogo, pertanto, di scambio e confronto tra i consociati, che integri l'odierno sistema democratico "intermittente", in cui i cittadini sono solo saltuariamente chiamati a esprimere la loro opinione (essenzialmente nel momento delle elezioni o in alcuni particolari consultazioni, *in primis* i referendum).

Ed è proprio in questo quadro e per rispondere alle esigenze ora ricordate che, date le potenzialità offerte dalle moderne tecnologie digitali e, più in generale, da Internet, si sono affermate nuove forme di partecipazione democratica di natura elettronica, ricomprese sotto la definizione di *e-democracy*.

Tali nuovi strumenti sono, infatti, dotati di una evidente potenziale forza partecipativa, in quanto capaci di costruire una capillare rete di comunicazione tra i cittadini che, interagendo in una nuova dimensione a-territoriale, quella digitale, possono informare e informarsi e potenzialmente influenzare e incidere, in modo sempre più pervasivo, sulle decisioni che riguardano la collettività.

Internet è, infatti, un mezzo che nasce *vocazionalmente partecipativo*, dal momento che in uno spazio e tempo estremamente ridotti, consente di mettere in contatto un'impressionante mole di individui, aumentando così esponenzialmente lo scambio di informazioni e la

³⁴ Così S. CASSESE, *op.cit.*, 99 ss., che ritiene che, proprio in risposta al senso di disagio vissuto dai cittadini nei confronti dei tradizionali canali della rappresentanza politica, si stiano sviluppando tendenze atte a rinvigorire pratiche partecipativo-deliberative, nonché istituti di democrazia diretta tramite l'utilizzo della Rete; in senso adesivo, a rimarcare il rapporto di causa-effetto che intercorrerebbe tra crisi della rappresentanza e sviluppo di nuove e multiformi forme di partecipazione politica, cfr. P. BILANCIA, *Crisi della democrazia rappresentativa e apertura a nuove istanze di partecipazione democratica*, in *Federalismi*, n. 1/2017, 8-14 ed anche R. BIFULCO, *Democrazia deliberativa e democrazia partecipativa*, cit., 2 ss.

³⁵ Sull'aspirazione alla disintermediazione di larga parte dell'elettorato, cfr. le riflessioni di A. D'ATENA, *Democrazia illiberale e democrazia diretta nell'era del digitale*, in *Rivista AIC*, n. 2/2019, 588.

³⁶ Al riguardo, si ritiene utile riportare fin d'ora, a testimonianza del pensiero originario di Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo, padri fondatori del Movimento 5 Stelle, un significativo passaggio tratto da G. CASALEGGIO, *Web ergo sum*, Sperling & Kupfer, Milano, 2004, 23-25, ove può leggersi: «*il termine democrazia diretta descrive un nuovo rapporto tra i cittadini ed i loro rappresentanti, un'evoluzione del sistema democratico più che un suo superamento. La democrazia attuale opera sul principio della delega, non di partecipazione diretta: con il voto si esaurisce il rapporto degli elettori con i candidati e con le scelte che verranno da questi attuate. Si vota senza essere informati, per abitudine, per simpatia. [...] La Rete ridefinisce il rapporto tra cittadino e politica consentendo l'accesso all'informazione in tempo reale su un qualsiasi fatto, ed il controllo sui processi attivati dal governo centrale o locale. La democrazia diretta introduce la centralità del cittadino*».

comunicazione reciproca tra cittadini, nonché le possibilità di partecipare gli uni alle attività degli altri.

Il web, allora, si configura come un nuovo e forse il più importante spazio politico³⁷, una piattaforma che permette un'innovativa forma di interazione tra gli individui, senza barriere spazio-temporali, in modo continuo, multiforme e attuale.

Ed è stato così che, specialmente in una prima fase, detta del "cyber-ottimismo", una parte degli studiosi aveva immaginato che l'avvento di Internet avrebbe, di lì a poco, consentito la costruzione di vere e proprie arene virtuali³⁸ e di un villaggio globale³⁹ in cui sarebbe stato possibile ricostruire le condizioni dell'antica democrazia diretta ateniese⁴⁰, restituendo vitalità democratica ai fragili ordinamenti contemporanei.

Si riteneva, infatti, che grazie alla rivoluzione tecnologica si sarebbe reso possibile il superamento del c.d. *problem of scale*⁴¹ che, storicamente, i teorici e studiosi della praticabilità della democrazia diretta in grandi realtà si erano trovati di fronte e di cui era consapevole, ad esempio, già Aristotele, secondo il quale la dimensione spaziale ideale per lo Stato era quella che «*consente di abbracciarne con lo sguardo il territorio e la popolazione*»⁴² e lo stesso Rousseau, punto di riferimento per tutti i teorici della democrazia diretta, che riteneva che le proprie teorie sarebbero state effettivamente praticabili solo in piccole realtà omogenee⁴³.

Si era così diffusa una corrente di pensiero cyber-utopista e cyber-ottimista, la quale, al fine di promuovere una razionale e piena deliberazione nei processi collettivi decisionali, era convinta che, per il tramite dello strumento digitale, si sarebbe assistito al superamento dei tradizionali canali della rappresentanza e della partecipazione politica e che i membri della comunità virtuale si sarebbero così potuti finalmente *autogovernare*, grazie al fatto che sarebbero state possibili la discussione, trasmissione e computazione elettronica delle opinioni e delle preferenze dei cittadini ovunque questi si fossero trovati.

³⁷ Interessanti e poliedriche riflessioni sono sviluppate al riguardo, sia nella prospettiva del diritto costituzionale che di quello internazionale, in F. MARCELLI - P. MARSOCCI - M. PIETRANGELO (a cura di), *La Rete Internet come spazio di partecipazione politica: una prospettiva giuridica*, cit., 1-240.

³⁸ Cfr. P. LEVY, *Verso la cyberdemocrazia*, in A. TURSI - D. DE KERCKHOVE (a cura di), *Dopo la democrazia? Il potere e la sfera pubblica nell'epoca delle reti*, Apogeo, Milano, 2006, 3 ss., il quale immagina che, in futuro, l'intera dimensione politica potrà essere "virtualizzata" grazie all'ausilio del voto elettronico e la costruzione di arene e Parlamenti virtuali, collegati tra loro per mezzo della Rete, ove sarà possibile la piena e libera circolazione di idee e informazioni, accessibili a tutti.

³⁹ Secondo l'espressione di M. McLuhan, *Gli strumenti del comunicare*, Il Saggiatore, Milano, 1967, 9.

⁴⁰ Su cui S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Laterza, Roma-Bari, 2014, 6, che rammenta come «*sull'orizzonte originario di Internet si staglia il mito fondativo della democrazia: l'agorà ateniese. Infatti si è pensato che nel villaggio globale, nell'immensa sua piazza virtuale sarebbe stato possibile ricostruire le condizioni della democrazia diretta*».

⁴¹ Su cui, ad esempio, B. BARBER, *Strong democracy, Participatory politics for a new Age*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles, 1984, 245 ss.

⁴² ARISTOTELE, *Politica*, Libro VII.

⁴³ Cfr. J.J. ROUSSEAU, *Il contratto sociale*, Laterza, Roma - Bari, 1997, Libro II, cap.11 e Libro III, cap. 4, secondo il quale, ad ogni modo, una vera democrazia diretta non potrà mai esistere ma è, al massimo, un orizzonte cui tendere.

La combinazione di diversi punti di vista, nell'ottica della valorizzazione della c.d. "saggezza della moltitudine"⁴⁴, sarebbe stata, quindi, il vero elemento di forza dell'applicazione delle ICT nei processi di partecipazione democratica, così da configurare una *strong democracy*⁴⁵, fondata proprio sul principio deliberativo, inteso come discussione e proficua ponderazione delle decisioni, scambio dialogico in effettive condizioni di parità e non mera delega della sovranità ad un soggetto terzo quale il rappresentante.

Una partecipazione, in altri termini, immediata e contemporanea di milioni di persone, incentrata sulla trasparenza e su un tipo di comunicazione orizzontale e fluida.

In questo *humus* teorico si era affermata, quindi, l'idea che le ICT contenessero una carica democratizzante e che avrebbero rivitalizzato l'interesse per la politica dei cittadini disillusi e insoddisfatti dalle pratiche tradizionali.

Tuttavia, dopo questa prima fase, di fronte alle evidenti difficoltà applicative, ai rischi e contraddizioni delle tecniche di *e-democracy*, si è assistito in dottrina ad un'inversione di tendenza⁴⁶ nella direzione di un approccio più realista.

In seguito all'entusiasmo iniziale, si è diffusa, infatti, una certa disillusione circa il fatto che Internet si sarebbe potuto configurare come panacea per tutti i mali delle fragili democrazie contemporanee, ponendosi anzi l'accento sui rischi connessi alla comunicazione online e all'uso della Rete, sulla difficoltà di rivitalizzare la partecipazione democratica, sui malfunzionamenti dei sistemi di *e-voting*.

Orbene, così delineata la cornice teorica entro cui il presente contributo si muove, è possibile ragionevolmente affermare sin d'ora che l'*e-democracy*, quale nuova possibile *tecnica*⁴⁷ di esercizio della democrazia e di produzione giuridica, pone all'interprete tutta una serie

⁴⁴ L'idea che l'impiego delle tecnologie digitali avrebbe favorito un dialogo più ragionato e indirizzato all'assunzione di decisioni nell'interesse comune si ritrova, tra gli altri, nel pensiero di P. LEVY, *L'intelligenza collettiva. Per un'antropologia del cyberspazio*, Feltrinelli, Milano, 2002, 1-248; C.S. SUNSTEIN, *Infotopia: How many minds produce knowledge*, Oxford University Press, Oxford, 2006, 1-288; J. WALDRON, *Principio di maggioranza e dignità della legislazione*, Giuffrè, Milano, 2001, 140, secondo il quale la saggezza della moltitudine si declinerebbe «nella possibilità di ciascuno di comunicare ad altri esperienze e intuizioni che integrano quelle che altri posseggono e quando questo accade nel corso di un'intensa interazione che coinvolge la comunità tutta, il gruppo nel suo insieme diviene capace di conseguire un grado di saggezza e conoscenza pratica che superano perfino quelle dell'individuo più eccellente».

⁴⁵ L'espressione è di B. BARBER, *Three scenarios for the future of technology and strong democracy*, in *Political Science Quarterly*, vol. 113, n. 4, 585, il quale fa risaltare le virtù di una democrazia che rifletta il prudente e attento giudizio dei cittadini, frutto di ponderati processi deliberativi, in contrapposizione alle storture di quella che egli definisce "*plebiscitarian democracy*", ovvero sia «a *democracy that embodies majority opinions assembled from the unconsidered prejudices of private persons voting private interests*».

⁴⁶ Su cui, per tutti, E. MOROZOV, *L'ingenuità della rete*, Codice Edizioni, Torino, 2011, 80 ss., il quale smentisce sia l'idea originaria che la comunicazione online avrebbe avuto un carattere essenzialmente "antiautoritario", sia che il web avrebbe rivitalizzato la partecipazione democratica, sottolineando come piuttosto la diffusione di queste nuove forme di comunicazione abbia aggravato la sfiducia nei confronti della democrazia e della politica e come la Rete non sia affatto quel luogo ideale ove far emergere le idee più sagge e dare così vita ad un confronto equilibrato e produttivo tra i consociati.

⁴⁷ Sul punto cfr. G. GOMETZ, *Democrazia elettronica*, Edizioni ETS, Pisa, 2017, 21-25, il quale definisce l'*e-democracy* come «l'uso delle ICT come mezzo per lo svolgimento di procedure egualitarie di autogoverno del *demos*». La democrazia elettronica può cioè intendersi come una tecnica (di produzione di decisioni collettive vincolanti e formalizzate in leggi o altri atti normativi) esercitata per il tramite di... tecniche specifiche: le tecnologie digitali. Siffatta duplice valenza tecnica consente, ad avviso dell'Autore, di distinguere e raffrontare meglio la democrazia elettronica coi tradizionali mezzi di svolgimento delle procedure democratiche, individuandone e soppesandone potenzialità e limiti.

di interrogativi e dilemmi concernenti sia l'effettiva praticabilità e sicurezza di forme di partecipazione informatizzata e digitale, sia - e forse soprattutto - attorno alla *teoria* di democrazia stessa⁴⁸, che si cela dietro l'impiego e la diffusione di simili strumenti, nonché il rapporto intercorrente tra questi e i tradizionali canali della rappresentanza e le procedure che connotano le moderne democrazie rappresentative.

In questo senso emblematico è il caso della piattaforma "Rousseau", che ad oggi costituisce la più significativa applicazione pratica di partecipazione politica informatizzata sviluppata nel nostro Paese, per mezzo della quale il Movimento 5 Stelle gestisce la propria organizzazione interna e il rapporto con la propria base di iscritti.

Ed è proprio tramite l'analisi delle diverse funzioni della piattaforma che si intende tracciare un resoconto dei rischi e delle potenzialità insite in un simile strumento.

Basti pensare che la piattaforma svolge un ruolo significativo nel funzionamento della vita interna del Movimento 5 Stelle e che le scelte ivi adottate dagli iscritti hanno avuto un impatto, talora importante, sulla stessa gestione della cosa pubblica e sulla vita politica del nostro Paese (si pensi, solo per fare un esempio tra i più recenti, al c.d. "caso Diciotti" o alla procedura di formazione del Governo tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle, su cui *infra* § 3.1 e 3.3).

Scopo dell'indagine è più specificamente comprendere quale concezione di democrazia, di partecipazione e di rappresentanza politica un simile strumento esprima, anche a prescindere dai, pur presenti, problemi di sicurezza, trasparenza e tracciabilità di carattere più strettamente informatico delle operazioni che vi si svolgono.

In altri termini, l'interrogativo cui si intende dare risposta è se una simile modalità di partecipazione politica informatizzata possa convivere con la dimensione della democrazia rappresentativa su cui è plasmata la nostra Costituzione, anzi rivitalizzando i canali di partecipazione politica e rimediando, almeno in parte, alla grave crisi della rappresentanza di cui oggi siamo spettatori, o se contenga in nuce, per sua stessa natura e/o per l'uso distorto che ne viene fatto caratteristiche tali da poter presentare problemi di compatibilità.

3. La piattaforma "Rousseau": descrizione introduttiva

Operativa a partire dal 2016, la piattaforma "Rousseau" è stata progressivamente implementata e presenta oggi una serie di applicazioni.

Anzitutto, "Lex Iscritti", funzione che consente ad ogni iscritto al Movimento 5 Stelle di presentare una propria proposta, la quale, dopo una serie di passaggi che portano ad una selezione su ogni materia delle due proposte più votate, viene poi affidata ad un parlamentare-tutor, deputato a tradurla in un disegno di legge.

⁴⁸ Infatti, per quanto riducibili a tecniche, talune applicazioni della democrazia elettronica potrebbero celare una concezione propria della democrazia, che per quanto non nuova, potrebbe, tuttavia, porsi in tensione con alcuni capisaldi della tradizione democratica occidentale (si pensi al principio del libero mandato e al concetto stesso di rappresentanza politica, su cui *infra* § 3.1-3.2-3.3). Per una riflessione sulla relazione tra *chi decide*, *come decidere* e *che cosa decidere* in democrazia cfr. N. BOBBIO, *Il Futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco*, cit., 4-5.

Ad essa si affiancano “Lex Parlamento”, “Lex Regionale” e “Lex Europa”, funzioni dedicate alla partecipazione da parte degli iscritti alla scrittura delle leggi nazionali proposte da deputati e senatori, delle leggi regionali avanzate dai consiglieri regionali, dei rapporti di iniziativa proposti dai parlamentari europei.

Esistono poi una serie di aree ulteriori, alle quali non è possibile dedicare, in questa sede, un’analisi approfondita: “Fund Raising”, funzione che permette di effettuare donazioni all’Associazione Rousseau, proprietaria della piattaforma; “Scudo della Rete”, che consente agli iscritti ed eletti del Movimento 5 Stelle di ricevere assistenza legale e di raccogliere donazioni volontarie per un sostegno nelle eventuali attività giudiziarie che li vedano coinvolti; “Activism”, funzione che raccoglie tutti i passaggi più significativi della storia del Movimento 5 Stelle, nonché le iniziative future; “Sharing”, che permette la condivisione di atti comunali e regionali tra gli eletti nei diversi enti locali del Movimento 5 Stelle; “E-Learning”, ideata con lo scopo di fornire un supporto formativo a tutti gli iscritti; “Call to Action”, la quale dà la possibilità a tutti i cittadini di partecipare, socializzare e collaborare attraverso la rete su progetti condivisi; “Open Comuni” che consente di formare direttamente online una lista di candidati per concorrere alle elezioni amministrative; “Open Candidature”, che permette agli iscritti di compilare il proprio profilo inserendovi le informazioni in vista di una eventuale candidatura per le elezioni regionali, politiche o europee.

Centrale, infine, l’applicazione “Vota”, la quale viene attivata ogni volta che gli iscritti sono chiamati a scegliere i candidati per le diverse tornate elettorali, a votare il programma del Movimento, o, più in generale, a esprimersi su un tema o una questione specifica⁴⁹.

Ed è proprio a partire dal ruolo centrale che assume il momento del voto all’interno della logica complessiva della piattaforma che prenderà avvio la presente analisi.

3.1. Il ruolo centrale del voto nel sistema “Rousseau”: dalla selezione delle candidature ai referendum online

Uno dei tratti caratterizzanti la piattaforma “Rousseau” è l’elevato numero di volte in cui gli iscritti sono chiamati ad esprimere le proprie preferenze sulle tematiche più disparate⁵⁰.

⁴⁹ Per un’esauriente disamina delle diverse funzioni della piattaforma, cfr. P. GERBAUDO, *The Digital Party. Political Organisation and Online Democracy*, Pluto Press, London, 2019, 115-125.

⁵⁰ Basti pensare che l’articolo 4, lettera a), dello Statuto del Movimento 5 Stelle, recita:
«*Competono agli iscritti, mediante lo strumento di democrazia diretta e partecipata costituito dalla consultazione in Rete, le seguenti decisioni fondamentali per l’azione politica del Movimento 5 Stelle:*
- *elezione del Capo Politico;*
- *elezione del Garante;*
- *elezione dei componenti del Comitato di Garanzia;*
- *elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri;*
- *scelta dei candidati ed approvazione del programma politico da presentare, sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle, alle elezioni politiche, europee, regionali e amministrative;*
- *approvazione delle proposte di legge proposte dagli iscritti;*
- *ratifica della sfiducia al Capo Politico, ovvero approvazione della mozione di sfiducia al Capo Politico su proposta del Garante;*
- *ogni altra decisione rimessa alla consultazione in Rete in virtù del presente Statuto».*

Numerose consultazioni hanno, infatti, riguardato nel corso degli anni questioni di rilevanza nazionale e internazionale⁵¹.

Tra le votazioni più importanti si ricordano la decisione di abrogare il reato di immigrazione clandestina, il via libera alle consultazioni con il neonato Governo Renzi, l'adesione all'EEFD a seguito delle elezioni europee del 2014, le modifiche al "Non Statuto", al "Codice Etico", l'elezione di Luigi Di Maio a Capo politico, la definizione del programma in vista delle elezioni politiche del 2018, l'approvazione del "Contratto di Governo" con la Lega, la negazione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro dell'Interno Salvini nell'ambito il c.d. "Caso Diciotti", la riconferma di Di Maio a Capo politico a seguito delle elezioni europee del 2019 e, da ultimo, il via libera alla formazione del Governo tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle, nonché un'innumerabile serie di votazioni sull'espulsione di diversi membri dal Movimento⁵².

Un elevato numero di occasioni quindi, sebbene occorra segnalare come i dati suggeriscano una diminuzione dell'affluenza media da un iniziale 60% degli utenti registrati a dicembre 2012 ad una media del 30% di iscritti per consultazione negli anni successivi⁵³, anche se con delle eccezioni in positivo come nel caso della recente votazione che ha riconfermato Luigi Di Maio come Capo politico o ancora quella che ha dato il via libera all'accordo di Governo tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle⁵⁴.

Un primo elemento balza subito all'occhio dell'osservatore, ovvero che, nell'ottica del sistema "Rousseau", centrale risulta proprio il momento del voto, quale espressione di volontà da parte del singolo iscritto.

È allora di fondamentale importanza comprendere con quali modalità siffatte consultazioni hanno luogo.

Anzitutto, una prima caratteristica che può rilevarsi è la quasi totale assenza di regole predeterminate di carattere procedurale.

L'art. 4 dello Statuto del Movimento 5 Stelle, rubricato "Democrazia diretta e partecipata", delega, di fatto, alla discrezionalità del Capo politico la decisione in merito all'indizione delle consultazioni online, cui possono partecipare gli iscritti al Movimento da almeno 6 mesi⁵⁵. È necessario esclusivamente un preavviso di almeno 24 ore, in cui siano indicati gli argomenti

⁵¹ A partire dal dicembre 2012, data della prima consultazione online sul blog Beppegrillo.it, la piattaforma utilizzata dal Movimento 5 Stelle originariamente (prima dell'entrata in funzione nel 2016 di "Rousseau"), 232 sono state le votazioni svolte (con una media, quindi, di una ogni venti giorni).

⁵² Tra cui si ricordano, tra gli altri, i seguenti casi: espulsione del senatore Mastrangeli e della senatrice Gambaro nel 2013, dei deputati Pinna, Artini, Battista, Bocchino, Campanella e Orellana nel 2014, della senatrice Fucksia nel 2015.

⁵³ Cfr. sul punto L. MOSCA-C. VACCARI, *La progressiva ibridazione dei repertori comunicativi del Movimento*, in P. Corbetta (a cura di) *M5s. Come cambia il partito di Grillo*, Il Mulino, Bologna, 2017, 195-237.

⁵⁴ Nella prima occasione hanno partecipato 56.127 iscritti, nella seconda 79.634, record assoluto per una consultazione online sulla piattaforma.

⁵⁵ L'art. 4 dello Statuto recita:

«b) la consultazione in Rete degli iscritti, in sessione nazionale o nelle eventuali articolazioni locali secondo il livello territoriale di competenza, è indetta dal Capo Politico ovvero, in sua assenza od inerzia, dal Garante.

c) possono prendere parte alla consultazione in Rete tutti gli aderenti con iscrizione in corso di validità al momento della sua convocazione. Non possono prendere parte alle consultazioni gli iscritti da meno di 6 mesi e gli iscritti destinatari di provvedimenti disciplinari di sospensione od espulsione».

oggetto della votazione, la data, l'orario iniziale e finale e le modalità di voto; la durata della consultazione online non può essere, infine, inferiore ad otto ore.

Ne derivano, pertanto, votazioni attivate sulla base della mera discrezionalità del gruppo dirigente del Movimento 5 Stelle. E ne consegue, altresì, che sulle singole questioni sia altamente improbabile, dato anche lo scarso preavviso, che si sviluppi un preventivo dibattito interno, con un ponderato scambio di ragioni e opinioni sulla stessa piattaforma tra gli aderenti al Movimento.

Per illustrare questo punto, basti brevemente confrontare "Rousseau" con altre piattaforme di partecipazione politica informatizzata, come *LiquidFeedback*, *Loomio* e *DemocracyOS*, utilizzate, rispettivamente, dal Partito pirata in Germania, Podemos in Spagna e il Partido de la Red in Argentina, le quali sono state progettate per rendere le decisioni degli utenti visibili a tutti gli iscritti, così da venir impiegate essenzialmente per consultazioni non vincolanti e iniziative civiche a livello locale.

La loro funzione è, infatti, fondamentalmente quella di favorire il confronto tra i cittadini in condizioni di isegoria, essendo assolutamente irrilevante la possibilità di assumere decisioni⁵⁶.

Al contrario, "Rousseau" riduce al minimo la discussione e il confronto dialettico, e quindi la dimensione deliberativa⁵⁷, ponendo piuttosto al centro il momento della consultazione, del voto, che risulta così cruciale per tutta una serie di attività di gestione interna della vita del partito nelle sue varie componenti.

Ad esempio, gli utenti registrati a "Rousseau" sono stati più volte invitati a votare diverse sezioni del programma (come energia, istruzione, politica estera, lavoro, difesa e così via), come nel caso delle elezioni politiche del 2018 o di quelle europee del maggio scorso.

In queste ipotesi il voto è consistito nel compilare questionari a scelta singola o a scelta multipla formulati sulla base di pareri di esperti pubblicati sulla piattaforma.

Sebbene le diverse proposte abbiano ricevuto innumerevoli commenti da parte degli iscritti, i quali hanno avuto la possibilità di indicare i punti prioritari, esse sono state votate così come erano state presentate dal Movimento inizialmente, senza quindi che si originasse un reale e autentico dibattito, che potesse portare ad incidere e modificare la linea predeterminata dal gruppo dirigente.

Da questo punto di vista, è, allora, chiaro come il Movimento mantenga fermamente il controllo sull'agenda politica, consentendo sì agli iscritti di scegliere, ma solo tra opzioni predefinite e con scarsi margini di manovra.

Allo stesso modo, se si prende a riferimento la scelta delle candidature (da ultimo si pensi a quanto accaduto per le elezioni europee del maggio del 2019), i candidati sono stati sì votati dagli iscritti in tre successivi turni di votazione, ma comunque tra quelle rose di nomi previamente filtrati e determinati dai vertici.

Altro aspetto da considerare è che tali consultazioni non hanno ad oggetto proposte provenienti direttamente dagli iscritti e sviluppate attraverso un confronto di carattere

⁵⁶ Per una più approfondita analisi della controversa esperienza della piattaforma liquidfeedback si rinvia a G. GOMETZ, *op. cit.*, 179-189.

⁵⁷ Così P. GERBAUDO, *op. cit.*, 130-133.

deliberativo, ma sono, come si diceva, indette per decidere esclusivamente questioni calate dall'alto (secondo quindi una logica *top-down*).

Ulteriore profilo di criticità attiene poi alla formulazione dei quesiti, oggetto dei frequenti referendum online, connotati spesso da una carica suggestiva e condizionante.

Al riguardo, esempio emblematico di come in concreto si verificano periodicamente le operazioni di voto su "Rousseau" si è rivelato il c.d. "caso Diciotti".

In quell'occasione, gli iscritti, con pochi giorni di preavviso, furono chiamati, infatti, a votare sulla scelta se i senatori del Movimento 5 Stelle dovessero esprimersi a favore dell'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, a seguito della richiesta avanzata dal Tribunale di Catania, Sezione reati ministeriali, il 7.12.2018 per il reato di sequestro di persona aggravato.

La votazione, tenutasi il 18 febbraio 2019, dalle ore 11 alle 20, in un breve lasso temporale quindi e con alcune interruzioni a causa di un eccessivo numero di richieste di accesso (tanto che fu prorogata fino alle 21.30), è stata preceduta da un post sul Blog delle Stelle (l'organo ufficiale di comunicazione del Movimento) del 17 febbraio 2019, dalla carica quanto meno suggestiva, in cui si avvertiva come: *«questo non è il solito voto sulle immunità dei parlamentari. Di questi casi si occupa l'articolo 68 della Costituzione e su quelli del Movimento 5 Stelle è sempre stato ed è inamovibile: niente immunità, niente insindacabilità. Nessuna protezione per i politici che devono rispondere delle loro azioni individuali. [...] Questo è un caso diverso: stiamo parlando dell'articolo 96 della Costituzione. Nello specifico questo è un caso senza precedenti perché mai in passato si è verificato che la magistratura chiedesse al Parlamento di autorizzare un processo per un ministro che aveva agito nell'esercizio delle sue funzioni e non per azioni fatte per tornaconto privato o personale (tangenti, truffa, appalti etc.): in questo caso non ci porremmo neppure il problema e lo spediremmo in Tribunale»*.

Lo stesso quesito, formulato in modo ambiguo⁵⁸, recitava: *«Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato? – Sì, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve essere negata l'autorizzazione a procedere; – No, non è avvenuto per la tutela dell'interesse dello Stato, quindi deve essere approvata l'autorizzazione a procedere»*, con il rischio che, specie in seguito ad una lettura superficiale del testo, chi decidesse di votare "sì", invece che concedere l'autorizzazione, si esprimesse contro la stessa.

Come noto, l'esito della votazione vide un'elevata partecipazione rispetto alla media (52417 votanti), con una prevalenza netta (59,05%) di voti contrari all'autorizzazione a procedere.

Orbene, il caso ora illustrato può fornire indizi utili per tracciare le coordinate entro cui ricomprendere i tratti salienti dell'idea di democrazia di cui la piattaforma si fa portatrice.

Anzitutto, il fatto che la possibilità di intervento dell'iscritto si limiti ad una sorta di referendum online, impostato su scelte binarie e in un breve scorcio temporale, porta ad escludere che ci si trovi di fronte ad un esempio di democrazia deliberativa, proprio poiché manca quasi

⁵⁸ Su cui v. A. D'ATENA, *op.cit.*, 592.

del tutto quello scambio dialogico di ragioni in condizioni di parità che dovrebbe portare alla definizione di scelte condivise e ponderate.

In secondo luogo, sebbene anche nei più recenti interventi dei maggiori esponenti del Movimento (si pensi all'intervista di Davide Casaleggio al quotidiano *La Verità*, postata sul *Blog delle Stelle* il 23 luglio 2018)⁵⁹, si faccia riferimento alla piattaforma come esempio di democrazia diretta e partecipativa, alcune precisazioni sono sul punto doverose.

Se da un lato, in effetti, forme di consultazione telematica come quelle pocanzi ricordate favoriscono la partecipazione degli iscritti alle scelte di vita del partito e talora (come nel "caso Diciotti") della cosa pubblica, alcuni profili di criticità e contraddittorietà non possono essere trascurati.

Al netto, infatti, dei pur certificati problemi di sicurezza, integrità, manipolazione e tracciabilità delle operazioni di voto⁶⁰, ci troviamo di fronte, più che a ipotesi di genuina democrazia diretta, a forme di consultazione in cui la base viene sì chiamata a votare, ma sostanzialmente per ratificare decisioni preconfezionate e calate dall'alto, in una logica prettamente top-down.

Lo scarso preavviso con cui le votazioni vengono indette, il breve tempo a disposizione per decidere (che tende a favorire di conseguenza la partecipazione degli iscritti tendenzialmente più attivi e più vicini alla linea del partito), i quesiti posti in maniera tendenziosa, spingono inevitabilmente la (ristretta) base a uniformarsi alle decisioni prese dal vertice.

A ciò si aggiunga la quasi totale assenza di regole prestabilite che definiscano quando, su quali tematiche, con quali procedure la stessa debba essere consultata.

La predeterminazione di quesiti e risposte congeniali a chi le ha formulate, il contingentamento dei tempi di discussione e votazione, nonché la restrizione della facoltà di scelta ad un secco "sì" o "no", rischiano di rendere la partecipazione politica fittizia, senza alcuna minima opportunità di discussione e confronto⁶¹.

⁵⁹ Alla domanda: *Nel futuro che lei immagina esiste la democrazia diretta? E si esprime tramite Internet?*, Davide Casaleggio risponde: *La democrazia partecipativa è già una realtà grazie a Rousseau che per il momento è stato adottato dal Movimento 5 Stelle, ma potrebbe essere adottato in molti altri ambiti. I modelli novecenteschi stanno morendo, dobbiamo immaginare nuove strade e senza dubbio la Rete è uno strumento di partecipazione straordinario. Per questo la cittadinanza digitale deve essere garantita a tutti.* L'intervista è consultabile al seguente link: https://www.ilblogdellestelle.it/2018/07/lintervista_integrale_di_davide_casaleggio_a_la_verita.html.

⁶⁰ Cfr., da ultimo, il Provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 9101974 del 4 aprile 2019 (in particolare § 3.3, 3.4, 3.5), che segue ad altra decisione (n. 548 del 21 dicembre 2017), con cui il Garante aveva già prescritto ai titolari (all'epoca Associazione Rousseau e Beppe Grillo) del trattamento dei dati degli utenti dei siti web www.movimento5stelle.it, www.rousseaumovimento5stelle.it, [www. Beppegrillo.it](http://www.Beppegrillo.it) una serie di adempimenti al fine di rendere i trattamenti dei dati personali degli iscritti conformi ai principi della disciplina in materia di privacy.

⁶¹ Su questi problematici aspetti connessi alle consultazioni via web, cfr. le riflessioni di S. RODOTÀ, *La sovranità nel tempo della tecnopolitica. Democrazia elettronica e democrazia rappresentativa*, in *Politica del diritto*, n. 4/1993, 574 ss; F. LANCHESTER, *La rappresentanza in campo politico e le sue trasformazioni*, Giuffrè, Milano, 2006, 201; D. PITTERI, *Democrazia elettronica*, Laterza, Roma-Bari, 2007, 16; M. CUNIBERTI, *Nuove tecnologie della comunicazione e trasformazioni della democrazia*, in Id (a cura di), *Nuove tecnologie e libertà della comunicazione. Profili costituzionali e pubblicistici*, Giuffrè, Milano, 2008, 349 ss; F. GALLO, *op. cit.*, 4 ss.

A riprova delle tendenza alla degenerazione plebiscitaria di simili forme di consultazione, basti rilevare che nella quasi totalità delle circostanze gli iscritti hanno votato a larga maggioranza secondo le indicazioni del partito⁶².

Ad avviso di chi scrive, esistono, inoltre, quantomeno due ulteriori profili di criticità che caratterizzano simili forme di partecipazione politica digitalizzata.

Anzitutto, il frequente ricorso all'opinione della base (anche qualora fosse attuato secondo regole prestabilite, chiare e con cadenza regolare) determina un de-responsabilizzazione della classe politica di riferimento, relegando a ruolo di meri portavoce i parlamentari, accentuando, anziché rimediando a quella democrazia del leader, che, come è stato sottolineato in dottrina, è l'anticamera delle democrazie illiberali⁶³.

In questo senso, il menzionato "caso Diciotti" è emblematico: all'esito del voto i parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno votato in modo compatto contro l'autorizzazione a procedere sia in Giunta che in Aula e le voci dissenzienti hanno trovato grande difficoltà ad emergere, poiché si sarebbero poste in contrapposizione non solo con la linea dei vertici del partito, ma soprattutto con il responso della base.

Si assiste così ad una sorta di cortocircuito.

Strumenti che dovrebbero consentire al singolo iscritto di esprimere direttamente e liberamente la propria volontà finiscono, in realtà, per ratificare decisioni predeterminate dai leader del momento, che ottengono così una pseudo legittimazione popolare della propria linea politica. Quest'ultima, poi, sfruttando proprio la forza del responso della Rete, viene, più o meno velatamente, imposta ai parlamentari, i quali, come accennato in precedenza, si troveranno in grande difficoltà a giustificare un eventuale dissenso, con tensioni rispetto alla tenuta della garanzia costituzionale del libero mandato (anche se occorre precisare come non sussista alcun vincolo giuridico in tal senso in capo agli stessi).

Se si pensa, inoltre, come accaduto sempre con riferimento al "caso Diciotti", che i votanti sulla piattaforma rappresentano un'esigua minoranza rispetto al numero complessivo degli elettori, ecco che le contraddizioni evidenziate si palesano in maniera ancor più dirimente⁶⁴.

In secondo luogo, per quanto facilitate dal mezzo informatico, simili forme di consultazione online si rivelano il più delle volte inidonee a dare una risposta efficace alla complessità dei problemi e delle questioni che si pongono.

⁶² Sul sito youtrend.it, sono reperibili alcuni dati sulle consultazioni online più significative svoltesi in seno al Movimento 5 Stelle nelle quali emerge quasi sempre una netta prevalenza di voti favorevoli: ad esempio, espulsione dell'onorevole Mastrangeli (88.8%), dell'onorevole Gambaro (65.8%), via libera alle consultazioni con il Governo Renzi (50.5%), adesione al gruppo EFDD (78.1%), via libera alla legge sulle unioni civili (84.4%), espulsione dell'onorevole Fucksia (92.6%), Modifica al Non-Statuto (90.0%), approvazione del contratto per il Governo del Cambiamento con la Lega (94.0%), riconferma di Di Maio come Capo politico (80%), via libera all'accordo di Governo con il Partito democratico (79.3%). Sulla tendenza alla degenerazione plebiscitaria di simili forme di consultazione, cfr. sempre P. GERBAUDO, *op.cit.*, 142.

⁶³ V. A. D'ATENA, *op.cit.*, 587 ss.

⁶⁴ Sottolinea il rischio che gruppi di cittadini poco numerosi, ma internamente molto motivati, possano svolgere tali strumenti a proprio vantaggio, dando vita a pericolose forme di "dittatura della minoranza", G. GOMETZ, *op. cit.*, 110.

In dottrina è stata al riguardo sottolineata «*l'elementarietà espressiva della democrazia diretta, la quale, potendo contare su due sole parole - Ja oder Nein- non è in condizione di concorrere a decisioni complesse*»⁶⁵.

I referendum, e a maggior ragione quelli online, possono essere quindi utilizzati esclusivamente con riferimento a scelte di tipo binario, risultando al contrario assolutamente inadeguati quando la decisione politica postula operazioni di bilanciamento tra interessi diversi, che aprono la strada a una pluralità di soluzioni intermedie.

Chiaramente anche la democrazia parlamentare ha come punto di arrivo il momento del voto, ma è preceduta da una fase durante la quale i rappresentanti partecipano alla discussione, sono in condizione di proporre emendamenti e concorrono così alla scrittura del testo normativo.

Riemerge, ancora una volta, l'incapacità delle consultazioni online di dare vita a forme di discussione che realizzino un equo e ragionato bilanciamento degli interessi in campo.

Orbene, chiariti i profili più problematici di questa area della piattaforma, si ritiene ora utile spostare l'attenzione sull'analisi di quelle funzioni di "Rousseau", che invece sono dirette a consentire agli iscritti di interagire con i rappresentanti nella definizione delle proposte di legge.

3.2. "Lex Iscritti" e "Lex Parlamento": la partecipazione del cittadino all'iniziativa legislativa

"Lex Iscritti", definita sul portale della piattaforma come "il Parlamento di tutti i cittadini", è l'area che consente a tutti gli iscritti di presentare le proprie idee per la redazione di una proposta, che, a seguito di una serie di passaggi, può venire trasposta in un disegno di legge in Parlamento.

In particolare, per presentare una proposta è necessario compilare un *form*, nel modo più esauriente possibile, indicando: il titolo; il tema che si intende sviluppare; la descrizione della proposta nel dettaglio; l'ambito di riferimento; la legislazione vigente in quel dato settore; la competenza (regionale, nazionale, europea); la comparazione tra l'iniziativa che si avanza e gli altri Paesi in cui questa è eventualmente già legge; l'esperienza personale del proponente in base alla quale lo stesso ha deciso di presentare la proposta.

Dopo questo primo passaggio si assiste ad una fase successiva di filtraggio da parte di una commissione di valutazione.

Come può desumersi dal manuale scaricabile dal sito della piattaforma stessa, le proposte devono presentare una serie di requisiti necessari per essere messe in votazione, quali: completezza (tutti i campi del *form* devono essere stati compilati correttamente); costituzionalità (la proposta di legge non deve violare norme della Costituzione); finanziamento (devono essere riportate le eventuali coperture richieste); coerenza (la proposta non può andare in

⁶⁵ A. D'ATENA, *op. cit.*, 590, che richiama la posizione di M. WEBER, *Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland* (1918), in *Id., Gesammelte Schriften*, II ed., Tübingen, 1958, 370 ss.

contrasto con il programma del Movimento 5 Stelle); unicità (non dovrà essere già presente su “Lex Iscritti”, “Lex Parlamento”, “Lex Europa”, “Lex Regionale” o depositata in Parlamento); congruenza (ossia non può essere contraria alle decisioni espresse dagli iscritti nei 24 mesi precedenti).

Le proposte di legge che, a giudizio della commissione di valutazione, rispettano tali caratteristiche saranno considerate idonee e, pertanto, risulteranno tra quelle votabili nella successiva votazione (che si tiene ogni ultimo martedì del mese).

In particolare, vengono aggregate secondo il tema scelto per un dato mese e caricate online il mercoledì precedente al voto. In base al numero di proposte presenti, l'iscritto avrà a disposizione un certo numero di preferenze.

Le due leggi che risulteranno più votate saranno, in seguito, assegnate a un deputato o senatore del Movimento 5 Stelle, che si occuperà di trasformarle in un vero e proprio disegno di legge.

A questo punto, prima della definitiva presentazione in Commissione, saranno messe in discussione su “Lex Parlamento”, dove il progetto di legge può essere integrato dagli iscritti per 60 giorni.

“Lex Parlamento” è, infatti, la sezione in cui i parlamentari del Movimento 5 Stelle inseriscono la prima stesura delle proposte di legge che intendono presentare in Parlamento. Una volta presentata, gli iscritti hanno tempo, come accennato, due mesi per prenderne conoscenza, leggere la relazione di sintesi, nonché la proposta integrale e proporre una serie di modifiche, con le seguenti applicazioni: “Integrazione”, “Modifica”, “Obiezione”, “Suggerimento” o “Vizio di forma”.

L'iscritto può anche votare i commenti preferiti (usando da una a cinque stelle), ma non può rispondere a commenti di altri utenti.

Al termine, il parlamentare proponente può (ma non è affatto tenuto) inserire nel progetto di legge finale le diverse modifiche avanzate.

Alcuni dati consentono poi di prendere coscienza della dimensione della partecipazione a “Lex Parlamento”: da gennaio 2014 a novembre 2017 i parlamentari 5 Stelle hanno caricato un totale di 324 progetti di legge (una media di 81 all'anno), generando all'incirca 70.000 commenti⁶⁶.

Orbene, l'idea di fondo che accomuna queste aree (sia “Lex Iscritti”, sia “Lex Parlamento”, sia le analoghe “Lex Europa” e “Regionale”) è quella di coinvolgere nella redazione dei progetti di legge i cittadini.

Da questo punto di vista, pertanto, può affermarsi che esse si configurino come nuovi strumenti di democrazia partecipativa, in quanto diretti a favorire una migliore capacità di relazione tra società e istituzioni⁶⁷. Trattasi di un unicum nel panorama politico italiano, dal momento che nessun partito prevede allo stato al proprio interno simili forme di apertura e condivisione delle proposte con la base elettorale di riferimento.

⁶⁶ Come ricorda M. DESERIIS, *The Direct Parliamentarism of the M5S. An Analysis of the Technological Affordance of Rousseau*, paper presentato al XXXI Convegno della Società Italiana di Scienza Politica, Urbino 14-16 settembre 2017, 57.

⁶⁷ Secondo la già menzionata espressione di U. ALLEGRETTI, *Democrazia partecipativa*, cit., 295.

Alcune precisazioni, tuttavia, sono doverose.

Quanto a “Lex Iscritti” sussiste, in primo luogo, un oggettivo problema di difficoltà nell’elaborazione della proposta da parte del comune cittadino (basti pensare a quanto possa risultare gravoso verificare lo stato della legislazione esistente o valutare la sussistenza di vizi di incostituzionalità).

Il rischio è, quindi, quello di avanzare progetti di legge completamente inconsapevoli dei contesti istituzionali, normativi e fattuali su cui i proponenti aspirano ad incidere, così da non superare la fase di filtraggio o risultare di fatto inattuabili⁶⁸.

Centrale è poi proprio il momento in cui le proposte vengono scremate e selezionate.

Si tratta di una fase indefettibile, ma che, allo stato, è rimessa alla totale discrezionalità del Comitato di valutazione interno.

Ne deriva, come logica conseguenza, che quella che viene presentata sul portale della piattaforma come “il primo passo per la concretizzazione della democrazia diretta”, in realtà, può, semmai, identificarsi come un esempio di democrazia partecipativa, in quanto all’iscritto è data sì la possibilità di avanzare una proposta, ma la decisione ultima e definitiva è rimessa ai vertici del Movimento.

Trattasi di un’operazione verosimilmente necessaria e irrinunciabile, ma che riconferma il ruolo centrale svolto anche in questa sede dal partito e di cui occorre essere consapevoli, onde evitare di cadere in fraintendimenti anche soltanto terminologici.

Un ragionamento analogo può essere sviluppato con riferimento a “Lex Parlamento”.

Anche in questo caso l’applicazione dovrebbe favorire una migliore interazione tra il singolo e il rappresentante, dando la possibilità al primo di avanzare suggerimenti. Come può rivelarsi, altresì, utile per il parlamentare stesso allo scopo di rimanere in contatto durante il proprio mandato con le istanze provenienti dalla base di riferimento.

Ci troviamo pertanto di fronte, anche in tale ipotesi, a forme di democrazia partecipativa, ma non certo di democrazia diretta.

Il parlamentare è, infatti, assolutamente libero di non recepire i suggerimenti/modifiche che gli provengano dalla piattaforma, così come di non rispondere ai commenti degli utenti (anzi, è stato al riguardo rilevato che il tasso di risposta medio è solo del 5%)⁶⁹.

Inoltre, non può nascondersi che tratto comune di entrambe le aree è la quasi totale assenza di un autentico scambio di opinioni e ragioni differenti di tipo orizzontale, ovvero tra gli iscritti stessi.

La piattaforma, infatti, risulta in tal senso concepita perlopiù per favorire la relazione diretta-verticale rappresentante-rappresentato⁷⁰.

Manca, in altri termini, anche per queste funzioni di “Rousseau” quella dimensione deliberativa, che, come si ricordava al § 2, ad avviso dei più ferventi sostenitori della democrazia digitale, dovrebbe anzi essere il tratto qualificante di simili strumenti.

In conclusione, può ragionevolmente affermarsi che, sebbene le aree della piattaforma “Rousseau” dedicate alla partecipazione degli iscritti all’iniziativa legislativa presentino profili

⁶⁸ Come rileva acutamente G. GOMETZ, *op. cit.*, 196.

⁶⁹ Cfr. L. MOSCA-C. VACCARI, *op. cit.*, 230.

⁷⁰ Su cui v. M. DESERIIS, *op. cit.*, 57 ss.

indubbiamente interessanti e, per certi aspetti, inediti, occorrerebbe anzitutto una maggiore regolazione dei singoli snodi procedurali, così come andrebbe favorita una più genuina interazione tra iscritti e rappresentanti e tra gli iscritti stessi.

Grazie all'accessibilità dello strumento informatico si potrebbe, infatti, dare vita a modalità di interazione in cui il momento della discussione e del confronto non sia scisso, ma anzi strettamente interconnesso, con quello decisionale.

Pertanto, se concepite e praticate come forme complementari e in alcun modo sostitutive del circuito democratico - rappresentativo, simili funzioni potrebbero (il condizionale è d'obbligo, dato che si tratta di esperienze ancora particolarmente giovani e che presentano, come si è visto, tutta una serie di criticità) favorire un riavvicinamento tra istituzioni e società civile, rivitalizzando i canali della rappresentanza ed aprendo i partiti stessi ad una maggiore capacità di ascolto nei confronti delle istanze provenienti dalla società civile.

Un dato non può comunque essere ignorato: il ruolo di filtro da parte del partito rimane necessario e determinante.

3.3. Una precisazione necessaria: la dimensione infra-partitica del sistema "Rousseau"

Per quanto, come si è avuto modo di argomentare sin qui, numerosi siano i dubbi e gli interrogativi che si annidano nella concezione di democrazia di cui si fa portatrice la piattaforma "Rousseau", specie per la parte relativa ai referendum online, è importante precisare che si tratta pur sempre di mere modalità di organizzazione interna di una data formazione politica, che quindi risultano limitate alla dimensione "infra-partitica".

In altri termini, può ragionevolmente affermarsi che "Rousseau" non è altro che uno dei possibili (sebbene certamente inedito nel panorama politico italiano) metodi con cui un partito, il Movimento 5 Stelle in questo caso, ha inteso regolare il rapporto con la propria base di riferimento e i diritti di partecipazione dei propri iscritti.

Un metodo che potrà portare con sé tutta una serie di problematiche e criticità, nonché destare alcune preoccupazioni, ma che rimane "confinato" all'ambito dell'organizzazione interna della vita di una data formazione politica, senza che possa rilevarsi un'incidenza diretta sulle regole che sovrintendono al sistema istituzionale complessivamente considerato.

In questo senso, significativa è la recente vicenda inerente la formazione dell'attuale Governo tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle a seguito della rottura dell'alleanza tra quest'ultimo e la Lega.

Come noto, i dirigenti del Movimento 5 Stelle hanno subordinato il definitivo via libera all'accordo di Governo all'esito di una votazione proprio sulla piattaforma "Rousseau".

Tale consultazione si è verificata⁷¹ in un momento piuttosto avanzato della fase di formazione del Governo, ossia in seguito allo svolgimento delle consultazioni da parte del

⁷¹ Vi hanno partecipato, il 3 settembre 2019, 79.634 iscritti su 117.194 (record assoluto nella storia delle consultazioni online del Movimento 5 Stelle), i quali hanno votato al 79% a favore del nuovo accordo di Governo.

Presidente della Repubblica, quando quest'ultimo aveva già indicato nella figura del Presidente del Consiglio dimissionario Conte il nuovo soggetto incaricato, il quale aveva, come da prassi, accettato con riserva. La fase era prossima a giungere alla sua conclusione anche per il fatto che i due partiti maggiori contraenti avevano stipulato una prima, provvisoria, bozza di programma.

La scelta da parte dei vertici del Movimento di far intervenire il voto sulla piattaforma in un simile frangente è stata probabilmente inopportuna, considerata la tempistica con cui è stata richiesta e la particolare delicatezza del passaggio istituzionale in cui si inseriva.

È pur vero, tuttavia, che, ad uno sguardo più attento, può concludersi che essa si sia nei fatti risolta in una mera consultazione interna a uno dei due partiti che stavano procedendo alla formazione del nuovo esecutivo. In questo senso, allora, rientra perfettamente entro i limiti tracciati dalla Costituzione, la quale lascia libertà a ciascuna formazione politica di determinare le rispettive modalità organizzative e decisionali.

Una scelta quindi che rimane confinata sul piano della mera opportunità politica, senza che derivi lesione alcuna delle prerogative dei diversi soggetti istituzionali in campo. Bisogna, infatti, rammentare che la scelta in merito alla stipulazione di un accordo di Governo è pur sempre una mera decisione politica, riservata ai partiti secondo le procedure di cui gli stessi intendono dotarsi.

Che poi queste ultime arrivino a coinvolgere anche gli iscritti, raggiungibili in tal caso facilmente per il tramite dello strumento informatico, è certamente una novità, che - forse - più che destare preoccupazioni in merito a possibili implicazioni sul piano della legittimità costituzionale e della tenuta del sistema istituzionale nel suo insieme, andrebbe piuttosto letta come una (ulteriore) spia della degenerazione, questa sì preoccupante, in cui versa oggi il sistema politico-partitico e il rapporto tra rappresentati e rappresentanti.

E allora può affermarsi che non sarebbe stato tanto differente, dal punto di vista dell'impatto sul sistema costituzionale (specie in caso di responso negativo), affidare una simile scelta in un così delicato frangente della procedura di formazione del Governo alla Direzione nazionale del partito, ad una riunione tra i suoi massimi dirigenti, o, ancora, alla volontà del solo segretario o del Capo politico.

Basti al riguardo ricordare che, sempre con riferimento alle vicende menzionate, la scelta di innescare la stessa crisi di governo è stata presa in totale autonomia dal Ministro dell'Interno Salvini, senza che risultino essere stati coinvolti gli organi del partito (e, in particolare, il Consiglio Federale, che a norma dell'art. 11 dello Statuto della Lega, dovrebbe determinare l'azione generale del partito)⁷².

In altri termini, ad avviso di chi scrive, procedure come quella della piattaforma "Rousseau", pur con tutti i limiti che la rendono in molti casi *top-down*, non paiono "verticalizzare" la decisione più di quanto avvenga oggi negli altri partiti, che anzi, come dimostra la vicenda da ultimo ricordata, talora si connotano per modalità di confronto ancor più verticistiche.

⁷² Come nota F. FERRARI, *Una vecchia questione: la democrazia nei partiti*, in *La Costituzione.info*, 5 settembre 2019.

Trattasi piuttosto di vicende che, per quanto apparentemente diverse tra loro, in realtà, sono sintomo della medesima malattia e che ripropongono al centro un tema, quello della democrazia “nei” partiti, che è ben lungi dal trovare una soluzione compiuta e definitiva.

4. Considerazioni conclusive

All’esito della presente indagine è possibile formulare alcune considerazioni conclusive che tentino di dare risposta al quesito che ci si è inizialmente posti, ossia quale concezione di democrazia sia sottesa all’esperienza di partecipazione politica informatizzata che si è esaminata.

Anzitutto, va riconosciuto che la piattaforma “Rousseau” si caratterizza per un’indubbia carica innovativa, la quale non ha eguali nel panorama politico-partitico italiano.

Essa presenta, tuttavia, numerose e differenti sfaccettature, talvolta contraddittorie tra loro.

Da una parte, infatti, “Rousseau” implementa procedure decisionali che a prima vista potrebbero apparire di genuina democrazia diretta, come la possibilità di esprimere voti su tutta una serie di questioni tramite referendum online, votare l’espulsione dei membri del partito, scegliere i candidati in vista delle elezioni etc.

Ad uno sguardo più attento, tuttavia, sulla scorta delle criticità che si sono illustrate, soprattutto correlate, ad avviso di chi scrive, alla quasi totale assenza di criteri predeterminati su *chi*, *come*, *quando* e *cosa* decidere, simili pratiche tendono a deformarsi in forme di eterodirezione “dall’alto”, più che di autentica partecipazione “dal basso”.

Una valutazione in parte differente può, invece, farsi con riferimento a quella componente della piattaforma dedicata all’iniziativa legislativa, pur con le lacune e problematicità evidenziate, nonché le oggettive difficoltà di superare, anche per il tramite del mezzo informatico, il tradizionale *problem of scale*, che storicamente, come si è detto, ci si trova di fronte nel momento in cui si allarga ad un numero potenzialmente indeterminato di soggetti la possibilità di prendere parte ai processi decisionali.

L’idea, infatti, che ai cittadini (*rectius* gli iscritti al Movimento) possa essere data la possibilità di interagire con i rappresentanti nella proposta, elaborazione e definizione dei progetti di legge può essere vista come un tentativo apprezzabile, per quanto ancora *in fieri* e perfezionabile, di riavvicinamento della società civile alle istituzioni, nonché di dinamizzazione del rapporto tra rappresentanti e rappresentati.

Trattasi, come si è già avuto modo di precisare, di forme nuove di democrazia “partecipativa digitalizzata” (mentre risulta del tutto fuorviante il riferimento alla democrazia diretta, già solo se si considera che - fortunatamente - l’ultima parola spetta sempre e comunque ai parlamentari).

Permane, tuttavia, il fatto che anche queste aree della piattaforma scontano l’assenza di autentiche opportunità di discussione, dialogo, confronto tra gli iscritti.

Ne consegue che eventuali voci dissenzienti trovano molta difficoltà ad emergere, risultando così soffocata sul nascere un’autentica dialettica infra-partitica.

Consentire questo genere di dibattiti significherebbe, invece, proprio creare le condizioni per l'emergere di linee politiche alternative e potenzialmente conflittuali, valorizzando la dimensione deliberativa, che allo stato è invece sostanzialmente assente.

Quale allora il contributo complessivo della piattaforma "Rousseau" al funzionamento del sistema democratico-rappresentativo?

Una prima considerazione che si può formulare è la seguente: la piattaforma, specie per la parte dedicata ai referendum online, alla selezione delle candidature, alla scelta del Capo politico, pur aumentando apparentemente i canali di partecipazione, ha l'indesiderabile effetto di ingrandire, anziché ridurre, le distorsioni della c.d. "democrazia del pubblico"⁷³, termine con il quale si intende sottolineare il crescente distacco che segna oggi il rapporto tra partiti e società civile, la riduzione della rappresentanza a mero scambio tra leader e opinione pubblica a scapito di una reale partecipazione democratica, il predominio assoluto della comunicazione e del marketing politico.

L'esito è, in altri termini, quello di una moltiplicazione della personalizzazione, in quanto viene data visibilità a figure dotate di particolari capacità di attrazione e comunicazione, che ottengono, grazie alla Rete, una pseudo legittimazione popolare elettronica⁷⁴.

Casi come quello della decisione sull'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro Salvini, come, più di recente, la riconferma del Ministro Di Maio a Capo politico, rendono plasticamente l'idea di come il "popolo della Rete" sia chiamato spesso a ratificare, piuttosto che a concorrere realmente e *con metodo democratico* alle decisioni su cui viene interpellato.

Gli strumenti di democrazia elettronica divengono così mezzi attraverso cui i leader cercano di costruire un rapporto sempre più immediato e diretto con i propri elettori con una sorta di mobilitazione permanente ed un clima perenne di campagna elettorale.

Ad instaurarsi è, allora, una forma di rappresentanza politica, quella virtuale, immediata, mediale, diretta e personalizzata⁷⁵.

Se a ciò si aggiungono i rischi certificati dal Garante per la protezione dei dati personali, sia con riferimento alla sicurezza delle operazioni di *e-voting*, sia della privacy degli utenti, il quadro complessivo non può che destare innumerevoli perplessità.

Un secondo profilo di criticità deriva dal fatto che la piattaforma non sempre favorisce la discussione pubblica e la mediazione, che dovrebbero svolgersi nella società civile, così come in Parlamento. Infatti, le possibilità di incontro tra opposte idee sono ridotte e la tendenza è quella ad una polarizzazione, piuttosto che una risoluzione delle fratture che intercorrono nella base. Viene così favorita la tendenza a schierarsi sulla base di slogan, piuttosto che a instaurare un dialogo ponderato e costruttivo.

Infine, va sottolineato che il rischio di iniziative del genere è che si spacci per "voce del popolo", facendola poi valere come tale nelle sedi istituzionali, ciò che è al più la voce di gruppi

⁷³ Secondo la felice espressione di B. MANIN, *op. cit.*, 218.

⁷⁴ Sul punto v. F. GALLO, *op. cit.*, 5 ss.

⁷⁵ Così M. MANDATO, *La partecipazione politica attraverso Internet: recenti riflessioni sulla democrazia elettronica, A proposito dei volumi di G. Gometz, Democrazia elettronica: teorie e tecniche, Pisa, Edizioni Ets, 2017, e G. Fioriglio, Democrazia elettronica: presupposti e strumenti, Padova, Cedam, 2017, in Nomos, n. 1/2018, 19.*

numericamente esigui i quali, nell'indifferenza generale, hanno partecipato a consultazioni on-line a cui erano particolarmente interessati.

Ne deriva che sistemi siffatti, istituiti senza prevedere ad esempio *quorum* minimi di validità per le decisioni, rischiano di imporre ai cittadini «*un insostenibile onere di sorveglianza su tutte le consultazioni lanciate sul web, a tutti i livelli e su qualsiasi tema*»⁷⁶.

In altri termini, è concreto il rischio che simili declinazioni della democrazia elettronica in cui i decisori politici si appellano "al popolo", ma ottengono risposte solo dalle sue frange più politicamente attive, ma numericamente alquanto esigue, si prestino a forme insidiose di "dittatura della minoranza".

Le considerazioni sin qui sviluppate portano, quindi, a negare con forza l'idea che, come paventato da alcuni⁷⁷, in futuro lo strumento digitale possa sostituirsi ai tradizionali canali e luoghi della rappresentanza politica, relegati a ruolo meramente ancillare. Va, al contempo, tenuto a mente che tale scenario al momento è - fortunatamente - ben lungi dal verificarsi, trovandoci, come si è detto, di fronte a modalità di decisione confinate alla dimensione infra-partitica, che, per quanto rilevanti, vanno analizzate senza attribuire loro né particolari aspettative né colpe inesistenti in merito al funzionamento del sistema costituzionale nel suo complesso.

L'idea di delegare al *demos* o, più correttamente, ad una ristretta parte di esso, per il mezzo del Web, decisioni sulle questioni più disparate e nelle modalità arbitrarie sopraesposte dovrebbe essere semmai evitata, come detto, per una, fondamentale, ragione, ossia lo svilimento della *rappresentanza* e della *responsabilità* politica che ne consegue.

Il rinnovamento dei sistemi democratici dovrebbe passare, infatti, al contrario, attraverso il recupero del perduto ruolo di mediazione dei partiti, i quali «*dovrebbero accettare di diventare porosi e permeabili, rafforzati nella loro capacità di elaborazione politica dal contributo di associazioni, centri studi e fondazioni di origine non correntizia. Dovrebbero tornare ad essere associazioni di base, generate da comuni opzioni ideali ed in grado di promuovere, grazie alla vita associativa e anche con l'ausilio della Rete, l'impegno collettivo, la passione politica e la ridefinizione del rapporto tra formazione della conoscenza e decisione politica*»⁷⁸.

È una sfida che va affrontata, pena il rischio di assistere ad una definitiva involuzione degli ordinamenti contemporanei in forme di post-democrazia⁷⁹.

⁷⁶ G. GOMETZ, *op.cit.*, 111.

⁷⁷ Questa prospettiva è stata avanzata da un esponente di punta del Movimento 5 Stelle, nonché presidente dell'Associazione Rousseau, Davide Casaleggio, il quale, nella già ricordata intervista al quotidiano *La Verità*, postata il 23 luglio 2018 sul *Blog delle Stelle*, alla domanda: «*Se lei dovesse immaginare una riforma dello Stato, il Parlamento a) ci sarebbe b) ci sarebbe con meno poteri c) non ci sarebbe?*», risponde: «*Il Parlamento ci sarebbe e ci sarebbe con il suo primitivo più alto compito: garantire che il volere dei cittadini venga tradotto in atti concreti e coerenti. Tra qualche lustro è possibile che non sarà più necessario nemmeno in questa forma*».

⁷⁸ F. GALLO, *op.cit.*, 7.

⁷⁹ Come rilevato da C. CROUCH, *Postdemocrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2003, 6 ss., secondo il quale si starebbe assistendo ad uno svuotamento delle regole democratiche ed a una riduzione degli spazi di partecipazione politica a favore di gruppi di gestione del potere oligarchici, i quali sfrutterebbero sofisticate tecniche di comunicazione per controllare e condizionare l'opinione pubblica. Evidenzia, infatti, l'Autore che: «*anche se le elezioni continuano a svolgersi e condizionare i governi, il dibattito elettorale è uno spettacolo saldamente controllato, condotto da gruppi rivali di professionisti esperti nelle tecniche di persuasione e si esercita su un numero ristretto di questioni*

È possibile allora giungere alla seguente conclusione: in un periodo di profonda crisi della rappresentanza, le esperienze di *e-democracy* e, nel caso italiano in particolare, della piattaforma “Rousseau” potrebbero costituire uno strumento di rivitalizzazione della partecipazione politica⁸⁰, di rinnovamento delle strutture partitiche, di democratizzazione del sistema nel suo complesso, a condizione che siano adeguatamente regolate e si strutturino come complementari ai luoghi della rappresentanza⁸¹.

Compito degli attori politici è, allora, quello di fare propria questa sfida e declinarla nelle forme e nei limiti tracciati dalla Costituzione, di modo che strumenti come “Rousseau” diano voce più forte e chiara alle istanze provenienti dalla cittadinanza, ma al tempo stesso impediscano che essa diventi così assordante da coprire ogni altra voce.

Tornano qui alla mente le parole, profetiche, di Norberto Bobbio che già ne *Il Futuro della democrazia* del 1984, immaginando che un giorno sarebbe stata possibile una tele-democrazia a distanza per il tramite dei mezzi informatici, avvertiva: «*se per democrazia diretta si intende alla lettera la partecipazione di tutti i cittadini a tutte le decisioni che li riguardano, la proposta è insensata. Che tutti decidano su tutto in società sempre più complesse come sono le società industriali moderne è materialmente impossibile. Ed è anche umanamente, cioè dal punto di vista dello sviluppo etico e intellettuale dell'umanità, non auspicabile [...] L'individuo rousseauiano chiamato a partecipare dalla mattina alla sera per esercitare i suoi doveri di cittadino sarebbe non l'uomo totale, ma il cittadino totale. E il cittadino totale non è che l'altra faccia non meno minacciosa dello stato totale*»⁸².

Un monito che, oggi ancora più che allora, occorre non dimenticare.

selezionate da questi gruppi. La massa dei cittadini svolge un ruolo passivo, acquiescente, persino apatico, limitandosi a reagire ai segnali che riceve. A parte lo spettacolo della lotta elettorale, la politica viene decisa in privato dall'integrazione tra i governi eletti e le élite che rappresentano quasi esclusivamente interessi economici».

⁸⁰ Come rileva G. FIORIGLIO, *Democrazia elettronica. Presupposti e strumenti*, Cedam, Padova, 2017, 104 ss.

⁸¹ Cfr. A. D'ATENA, *op. cit.*, 592. Anche a livello europeo si tende a rimarcare la necessità che la democrazia elettronica abbia un ruolo ausiliario - strumentale e non sostitutivo rispetto alle esistenti procedure della democrazia partecipativa, cfr. *Risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 2017 sulla e-democrazia nell'Unione europea: potenziale e sfide*, punto 3.

⁸² N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco*, cit., 33.